

SENTENZA
PROCEDIMENTO F.I.G. N.32/2013
A CARICO DI ROBERTO MARNIGA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 19 luglio 2013 il Sostituto Procuratore Federale avv. Amedeo Motta rinviava a giudizio il signor Roberto Marniga, tesserato federale non professionista presso il "Gardagolf Country Club", per violazione dell'art. 6-6, lett.d) delle Regole del Golf.-

Il presente procedimento federale è stato instaurato su richiesta pervenuta dal "Gardagolf Country Club", per avere Roberto Marniga consegnato il proprio score errato, avendo volontariamente estratto e giocato una palla in sostituzione di quella originaria, marcando alcuni colpi in meno di quelli effettivi alla buca n. 8.-

Più esattamente, in data 1 giugno 2013, il signor Roberto Marniga, durante lo svolgimento della gara "Blue Jacket Tour" presso il Circolo "Gardagolf Country Club", alla buca n. 8, tirava due palle verso il fuori limite e, avendo trovato la palla provvisoria nettamente fuori limite e non trovando la palla originaria, estraeva dalla tasca dei pantaloni un'altra palla che metteva in gioco.-

Instaurato il presente procedimento, il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta convocava avanti a sé il signor Roberto Marniga all'udienza del giorno 19 luglio 2013 e chiedeva a codesto Giudice di Prima Istanza la

sospensione dello stesso dall'attività agonistica su tutto il territorio nazionale in pendenza del presente procedimento.-

In accoglimento alla richiesta del Sostituto Procuratore Federale avv. Motta, l'esponente Giudice Federale disponeva, con provvedimento in data 17 giugno 2013, la sospensione del signor Roberto Marniga da qualsiasi attività agonistica per sessanta giorni in pendenza del procedimento in corso, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia della F.I.G..-

Il signor Roberto Marniga si presentava alla suindicata udienza e ammetteva di avere commesso l'illecito senza pensarci e senza premeditazione; avendo visto entrambe le palline fuori limite, in un impeto di rabbia, ammetteva di avere spostato la palla provvisoria; riconosceva altresì come suo lo score rammostratogli e come sua la sottoscrizione del medesimo; faceva altresì presente di essersi autosospeso già prima della sospensione formale e di non avere più giocato gare.-

Il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta provvedeva pertanto a chiedere il rinvio a giudizio del signor Roberto Marniga con istanza così formulata:

"Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale..... chiede che l'Ill.mo sig. Giudice di Prima Istanza, avv. Paola Bianchi Cassina, voglia procedere nei confronti del signor Roberto Marniga per gli illeciti sportivi e disciplinari sopra contestati infliggendogli, ex art. 24 del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica di dodici mesi".-

Con convocazione del 3 settembre 2013, codesto Giudice Federale invitava il signor Roberto Marniga a comparire dinanzi a sè e al Sostituto Procuratore presso lo studio di questi, sito in Milano, all'udienza del 16

settembre 2013.-

Alla suddetta udienza il signor Marniga non si presentava, il Sostituto Procuratore Federale avv. Motta insisteva nell'istanza di cui al provvedimento di rinvio a giudizio e l'esponente Giudice si riservava di decidere.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame non presenta alcuna complessità, vista la documentazione in atti, che conferma l'illecito commesso dal signor Roberto Marniga (vedasi la relazione informativa del Segretario del "Gardagolf Country Club" signor Claudio Capelli, con la descrizione dei fatti, supportata sia da un compagno di gioco, signor Fausto Mortara che dall'osservatore di gara, signor Bruno Stefano, la copia dello score di gara del signor Roberto Marniga e le dichiarazioni dallo stesso rilasciate).-

Del resto, lo stesso signor Marniga ha ammesso l'illecito contestatogli, riconoscendo il proprio errore e dichiarando di essere perfettamente conscio di essersi comportato in modo scorretto e antisportivo (si consideri inoltre che il risultato raggiunto grazie all'illecito commesso, pari a 37 punti stableford avrebbe garantito un probabile piazzamento a premio del signor Marniga, cosa che costituisce circostanza aggravante).-

La richiesta di rinvio a giudizio del 19 luglio 2013 presentata dal Sostituto Procuratore di questa Federazione avv. Amedeo Motta appare coerente con il fatto contestato ed accertato, che costituisce violazione dell'art. 6-6 lett. d) delle Regole del Golf.-

Lo scrivente Giudice di Prima Istanza ritiene pertanto di aderire pienamente

alla suddetta richiesta di rinvio a giudizio.-

DECISIONE

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, si ritiene:

ROBERTO MARNIGA colpevole della violazione dell'art. 6-6, lett. d) delle Regole del Golf; e conseguentemente, si commina al signor Roberto Marniga la pena della

SQUALIFICA TEMPORANEA

ai sensi dell'articolo 21 n. 2 del Regolamento di Giustizia per un periodo di dodici mesi dalla data della presente sentenza, da cui v`a peraltro decurtato il periodo di sospensione gi`a scontato e pari a giorni 60 (la squalifica cesser`a pertanto in data 11 agosto 2014)

E LO SI AMMONISCE

affinch`e voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle regole del Golf, con preannuncio di pi`u gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle regole del golf.-

SI COMUNICHI, ai sensi dell'art. 43 n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.G.:

- a) al signor Roberto Marniga, presso la residenza in Brescia – Via F.S. Cabrini, 8 -;
- b) al Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti, presso la Federazione Italiana Golf, in 00196 Roma - Viale Tiziano, 74 -;
- c) al Sostituto Procuratore per la Lombardia, avv. Amedeo Motta, presso il

suo studio sito in 20129 Milano - Via F. Hayez, 16 -;

d) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il Circolo "Gardagolf Country Club";

e) al Circolo "Gardagolf Country Club" – Via Angelo Omodeo, 2 – Soiano Del Lago (BS).-

Così deciso in Bergamo, 11 ottobre 2013.-

Il Giudice Adito

Avv. Paola Bianchi Cassina